



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

VOLONTARI SENIOR PROFESSIONALI – ONLUS

CODICE FISCALE: 97550430017

testo approvato dall'Assemblea Straordinaria del 22.04.2015

Art. 1 - Denominazione, durata e sede

1. La "VSP - Volontari Senior Professionali", già costituita a Torino l'undici di novembre 1986 con la denominazione di "Associazione Volontari Senior per il Progresso", con Sede Legale e Sede Operativa in Torino, è una organizzazione di volontariato, liberamente costituita, disciplinata dal presente Statuto, redatto in conformità alla Carta Costituzionale, ed alle norme del Decreto Legislativo N°. 460/97 e della Legge 266/91, "Legge - Quadro sul Volontariato" e loro successive modifiche e integrazioni, sia alle vigenti norme in materia.
2. La denominazione dell'Associazione, l'acronimo VSP con lettere in maiuscolo non interpuntate possono essere modificati a seguito di proposta del Consiglio Direttivo dall'Assemblea Straordinaria.
3. La durata dell'Associazione nel tempo è illimitata, potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria secondo quanto previsto dal successivo Art. 13.
4. Il trasferimento della Sede Legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

Art. 2 – Finalità / Attività /Condizioni

L'associazione, apartitica, apolitica, aconfessionale, a struttura democratica, è un'organizzazione d'utilità Sociale senza fini di lucro (ONLUS) con fini esclusivi di solidarietà, regolata a norma del titolo I cap. III art. 36 s.m. e/o i. del codice civile, nonché del presente statuto.

1. Finalità:

La VSP si propone di contribuire ai processi di sviluppo umano, sociale ed economico, delle potenzialità, di coloro che desiderano crescere con dignità e autonomia, offrendo l'esperienza professionale, maturata dai propri iscritti "senior" in anni di attività, attraverso l'opera di volontariato attivo, finalizzato a:

- promozione umana
- difesa della qualità della vita e dell'ambiente
- sostegno allo sviluppo delle condizioni economiche e produttive per migliorare le condizioni di vita in Paesi che ne necessitano
- dignità e libertà dell'uomo
- diffusione di capacità professionali, tecniche e commerciali, di popolazioni in via di sviluppo
- formazione, apprendimento permanente, e cittadinanza attiva, sia in Italia che all'estero, nel rispetto delle culture locali.

2. Attività:

L'attività dell'Associazione, di cui al comma precedente, si esplica con:

- a. Interventi di consulenza attiva e volontaria, che consentano il tempestivo trasferimento delle esperienze maturate dai propri iscritti.
- b. Formazione dei propri soci/volontari.
- c. Formazione di giovani e/o studenti che si avvicinano al mercato del lavoro, per sviluppare e migliorare le loro competenze.
- d. Informazione e Formazione di persone in difficoltà sociale ed economica.
- e. Collaborazione, a livello Nazionale ed Internazionale, con Enti, Istituzioni, Associazioni e Fondazioni che condividano gli stessi obiettivi.
- f. Sviluppo di progetti di apprendimento permanente.
- g. Organizzazione e/o partecipazione di/a convegni, conferenze, dibattiti, seminari, ecc.
- h. Ogni altra attività, a carattere volontaristico, atta a perseguire le finalità dell'Associazione.

Le attività sono svolte principalmente nell'ambito del territorio della regione Piemonte e prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

Quanto sopra, può essere attuato su richiesta degli interessati oppure costituire oggetto di progetti autonomi dell'Associazione la quale, nel rispetto delle finalità del presente Statuto, cercherà i finanziatori e concorderà con loro le prassi operative.

L'Associazione, inoltre, si riserva tutti i diritti e la più ampia facoltà di azione per la tutela dei propri iscritti, per quanto concerne l'organizzazione logistica, l'assistenza, l'accompagnamento e ogni altra esigenza che possa emergere in occasione dello svolgimento dell'attività e per tutta la durata della stessa.

3. Condizioni

- a. L'attività del socio/volontario non potrà essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari,
- b. Al socio/volontario potranno essere rimborsate soltanto le spese vive effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, in base alle regole definite dal Consiglio Direttivo.
- c. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e/o dipendente, esclusivamente entro i limiti previsti dalla legge, al fine di assicurare il regolare funzionamento e/o perfezionamento dell'attività svolta.

Art. 3 – Soci

1. Composizione dell'Associazione

- I. L'Associazione è costituita da persone fisiche "Senior" che si sono assunte l'impegno di contribuire alla realizzazione delle finalità dell'Associazione indicate all'Art. 2.
- II. I soci si dividono in:
 - a. Soci attivi: sono persone fisiche aventi esperienza specifica nei campi, di cui al precedente Art. 2.
 - b. Soci Benemeriti: sono persone fisiche, nominate dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, che con collaborazioni qualificate, e altre attività, contribuiscono alla realizzazione degli scopi sociali.
- III. La suddivisione degli aderenti in categorie diverse di soci, non implica nessuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'associazione.

- IV. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo quanto indicato al successivo paragrafo 2.2
- V. Il numero dei soci è illimitato.

2. Criteri di ammissione ed esclusione

1. Ammissione:

L'ammissione di un nuovo socio, deliberata dal Comitato di Ammissione, composto da tre Consiglieri nominati dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di:

- a. Domanda di ammissione su modello appositamente predisposto dall'Associazione firmato in originale,
- b. Curriculum Vitae (CV), in lingua italiana, su modello Europeo, completo di tutte le informazioni di carattere anagrafico e sufficientemente dettagliato al fine di consentire una accurata valutazione della sua candidatura. Il CV dovrà, anche, contenere espressa autorizzazione alla conservazione e trattamento dei dati personali, secondo la normativa vigente, ed essere firmato in originale.
- c. L'eventuale mancata accettazione della domanda di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato dalla Commissione di Ammissione con apposita lettera motivata. E' tuttavia ammesso che l'interessato faccia ricorso, per iscritto, entro 30gg dal ricevimento della relativa lettera, al Collegio dei Probiviri.
- d. Il componente del Gruppo di Gestione, titolare della delega Soci, cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato, la quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea.
- e. La qualità di socio è intrasmissibile.

2. Esclusione:

La qualità di Socio si perde:

- a. per recesso dell'interessato, che deve essere comunicato per iscritto all'Associazione,
- b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con le finalità dell'Associazione. L'esclusione e la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
- c. per morosità dal mancato pagamento della quota annuale, su delibera del Consiglio Direttivo,
- d. per causa di morte

3. Diritti e doveri dei soci.

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione ed alla sua attività e, In particolare, hanno il diritto di:

- a. partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevere informazioni e avere la facoltà di verifica, nei limiti stabiliti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti dell'Associazione e dalla legislazione vigente,
- b. eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi,
- c. esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli Organi Istituzionali, degli eventuali Regolamenti e delle modifiche allo Statuto,
- d. essere assicurati dall'Associazione contro gli infortuni e le malattie durante lo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Per contro, hanno il dovere di:

- a. osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti e le deliberazioni assunte dagli Organi Istituzionali,
- b. mantenere sempre un comportamento decoroso nei confronti dell'Associazione che rappresentano,
- g. pagare nei termini previsti la quota associativa stabilita dall'Assemblea. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 4 - Organi associativi

Gli organi dell'Associazione sono:

- a. Le Assemblee dei Soci (Art. 5, 6, 7)
- b. Il Consiglio Direttivo (Art. 8)
- c. Il Presidente (Art. 8)
- d. Il Vice Presidente (Art. 8)
- e. Il Collegio dei Revisori dei Conti (Art. 9)
- f. Il Collegio dei Probiviri (Art. 10)

Art. 5 - Assemblee dei Soci:

L'Assemblea dei soci, l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di 2 (due) associati

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

- La convocazione è inoltrata per iscritto con 20 (venti) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo con almeno 24 ore di distanza dalla prima
- In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
- Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
- L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per deliberare su modifiche dello Statuto, per il trasferimento della sede legale oppure per lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 6 - Potere dell'Assemblea Ordinaria.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio il Responsabile Amministrativo non vota.

L'Assemblea Ordinaria si riunisce ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno, in ogni caso almeno una volta l'anno, entro il 30 del mese di aprile e:

- approva il Bilancio Consuntivo - con inclusa la Relazione di Attività - dell'esercizio chiuso il 31 dicembre precedente, il Bilancio Preventivo dell'esercizio in corso.
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero;
- elegge il Collegio dei Revisori dei Conti,
- elegge i membri del Collegio dei Probiviri;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione stessa.
- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione.

E' ribadito il principio del voto singolo.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

I Soci che intendono presentare la propria candidatura o quella di altri Soci per le cariche di Consiglieri, di Revisori dei Conti e di Probiviri dovranno comunicarlo in Assemblea.

I rapporti annuali ed i conti saranno tenuti a disposizione dei Soci - presso la Sede operativa - almeno 8 (otto) giorni prima della data prevista per l'Assemblea.

Le deliberazioni assembleari devono essere comunicate ai Soci a mezzo posta e/o posta elettronica e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 7 - Potere dell'Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo oppure su domanda del 10% dei soci, ogni qualvolta sia ritenuto necessario. La convocazione dell'Assemblea straordinaria è inoltrata per iscritto con 20 (venti) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo con almeno 24 ore di distanza dalla prima. Nel caso di convocazione per la modifica dello statuto, il testo delle modifiche sottoposto ad approvazione deve essere trasmesso contemporaneamente alla convocazione.

Essa può decidere in merito a:

- a. Modifiche allo Statuto: per la modifica dello Statuto l'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di oltre due terzi dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza. Durante l'Assemblea straordinaria per le modifiche statutarie, i Soci possono presentare - sotto forma di mozione - proposte di emendamento o variazione, la cui discussione ed eventuale approvazione dovrà avvenire nel corso dell'Assemblea stessa.
- b. Trasferimento della sede legale dell'Associazione
- c. Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio. Per lo scioglimento dell'Associazione e per l'eventuale nomina dei liquidatori occorrerà il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. La delibera dell'Assemblea con la quale è stato deciso lo scioglimento dovrà essere portata a conoscenza di tutti gli associati.

Art. 8 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo, inoltre:

- nomina al proprio interno il Comitato di Ammissione, il quale si pronuncerà sull'ammissione dei soci,
- approva la lista dei rimborsi spese agli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate.
- a. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 9 (nove) ad un massimo di 15 (quindici) Consiglieri, compreso il Presidente. I Consiglieri eletti durano in carica per tre anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 2 mandati consecutivi, salvo il caso in cui il numero sia inferiore a 9 e non si presentino nuove candidature, nel qual caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.
- b. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza semplice dei voti, il Presidente, il Vice Presidente ed il Responsabile Amministrativo.
- c. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo, se il numero restante è inferiore a 9, provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti dell'ultima Assemblea Ordinaria; la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea Ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consigliere sostituito.
- d. Nel caso in cui venga a mancare contemporaneamente oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo in carica, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
- e. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito, potranno essere rimborsate soltanto le spese vive effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata per conto dell'Associazione.
- f. I Consiglieri che non hanno presenziato, di persona o per delega, o non abbiano giustificato l'assenza, ad almeno la metà dei consigli nel periodo da un'Assemblea annuale alla successiva vengono dichiarati decaduti, da parte dell'Assemblea come Consiglieri e non possono ricandidarsi in quella stessa Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno tre volte l'anno, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei componenti. Il Consiglio Direttivo, in particolare, propone:

- gli indirizzi
- la strategia
- il piano annuale delle azioni
- il rendiconto consuntivo
- il bilancio preventivo
- la sospensione ed espulsione dei Soci

da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.

La presenza di persona, o per delega scritta, di un numero superiore alla metà dei membri del Consiglio Direttivo è necessaria per la validità del Consiglio. Le riunioni, qualora se ne ravvisi l'opportunità, potranno anche svolgersi in videoconferenza, con tecnologia che permetta la partecipazione e l'intervento nella discussione dei consiglieri.

Ogni membro può essere portatore di non più di una delega.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti o rappresentati per delega.

Di tutte le decisioni del Consiglio Direttivo, sarà steso un apposito verbale firmato dal Presidente e da chi è stato nominato dal Consiglio Direttivo a svolgere la funzione di Segretario che sarà raccolto in un apposito registro.

Il Presidente:

- I. ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea dei soci.
- II. resta in carica fino a quando scade il suo mandato di Consigliere ed è rieleggibile, fino ad un massimo di due mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature; in questo caso può essere rieletto il Presidente uscente.
- III. definisce e modifica la struttura organizzativa dell'Associazione, rendendola funzionale al suo programma,
- IV. nomina i componenti del Gruppo di Gestione scegliendoli tra i soci, assegna e/o revoca le deleghe operative. Eventuali modifiche della struttura devono essere preventivamente esposte in sede di Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente

- Viene eletto dal Consiglio Direttivo ed affianca il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Il Responsabile Amministrativo:

- a. tiene i conti dell'Associazione,
- b. riceve e incassa tutte le somme dovute rilasciandone ricevuta,
- c. effettua tutti i pagamenti su mandato del Presidente,
- d. può aprire, movimentare e chiudere i conti bancari e postali su mandato del Presidente,
- e. provvede all'acquisto o alla dismissione dei beni mobili dell'Associazione su mandato del Consiglio Direttivo
- f. concede o estingue garanzie e costituisce depositi cauzionali su mandato del Consiglio Direttivo,
- g. cura ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione,
- h. redige il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo
- i. cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli.

Tutte le deleghe decadono alla fine del mandato del Presidente.

Gruppo di Gestione.

La sua istituzione trova motivi fondamentali:

- nello snellimento dell'amministrazione dell'Associazione,
- nell'assistere il Presidente nelle sue azioni direttive,
- nello svolgere il ruolo di trasmissione delle comunicazioni tra i soci.

Il Gruppo di Gestione ha il compito di:

- gestire le attività,
- riunirsi con periodicità legata alle sue funzioni di coordinamento, programmazione e controllo di gestione.

Il Presidente del Gruppo di Gestione e' il Presidente del Consiglio Direttivo;
Il Gruppo di Gestione, oltre al Presidente, è composto da un minimo di 4 (quattro) ad un massimo di 6 (sei) Soci titolari di deleghe operative assegnate dal Presidente stesso, il quale definisce per ciascun membro:

- funzioni o aree di gestione,
- obiettivi,
- compiti,
- progetti.

Per garantire la continuità operativa, i titolari di delega devono essere coadiuvati da uno o più Soci di loro scelta approvati dal Presidente.

La durata del Gruppo di Gestione è la stessa del Presidente.

Per particolari argomenti, il Presidente può istituire dei Gruppi di Lavoro, formati da più titolari di deleghe, loro coadiuvanti ed altri soci, nominando il Coordinatore e definendo gli obiettivi e le tempistiche.

Art. 9 – Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 5 (cinque) membri, eletti dall'Assemblea dei Soci; essi durano in carica per tre esercizi.

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili e ne riferisce all'Assemblea Ordinaria.

In caso di morte, dimissioni o radiazione dei revisori prima della scadenza del mandato, il Presidente provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Revisore sostituito.

Non possono essere eletti nel Collegio dei Revisori dei Conti i membri del Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Collegio dei Proviviri.

Il Collegio dei Proviviri, se nominato, è costituito da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 5 (cinque) membri; essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio esprime il proprio parere su:

- ricorsi in caso di mancata ammissione di un socio.
- Composizione di eventuali dispute all'interno dell'Associazione, ove possibile, per via amichevole secondo lo spirito dell'Associazione.
- Ogni altra questione di particolare delicatezza che venisse sottoposta alla sua attenzione.

Le richieste possono essere originate dal Presidente dell'Associazione o se da questi ricevute, trasmesse, obbligatoriamente per iscritto, al Presidente del Collegio entro 10 giorni.

Il Collegio ricevuta la richiesta si riunisce entro 15 giorni dalla stessa e, dopo aver esaminato il caso e sentite le parti, emette il proprio parere entro 30 giorni dalla prima riunione.

Il parere del Collegio è vincolante e definitivo.

In caso di morte, dimissioni o radiazione di uno o più membri prima della scadenza del mandato, il Presidente provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea Ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Proboviro sostituito.

Art.11 - Risorse finanziarie.

Il patrimonio dell'associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

1. beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
2. da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenze del bilancio.

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a. quote associative e contributi degli aderenti;
- b. contributi da privati;
- c. eventuali erogazioni, donazioni o lasciti;
- d. contributi di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti e contributi dello Stato
- e. contributi di organismi Nazionali e Internazionali.
- f. donazioni e lasciti testamentari;
- g. rimborsi derivanti da convenzioni;
- h. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

L'Associazione può costituire un fondo di riserva di cui il Consiglio Direttivo stabilisce il regolamento. I fondi dell'Associazione non possono essere impiegati che per gli scopi fissati dal presente Statuto. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Le spese devono essere autorizzate dal Presidente.

L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31/12 di ciascun anno. Il Consiglio direttivo ha il compito di redigere la bozza del bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo da presentare per l'approvazione all'Assemblea dei Soci entro il 30 di aprile dell'anno successivo.

Art. 12 – Scioglimento.

L'Assemblea Straordinaria, convocata per deliberare sullo scioglimento dell'Associazione, è valida quando vengono rispettate le condizioni specificate all'Art. 5.

Essa decide sullo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto; la decisione di scioglimento deve essere comunicata alle autorità competenti.

In caso di scioglimento, l'Assemblea designa uno o più liquidatori delle proprietà dell'Associazione e decide di devolvere il patrimonio complessivo ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, purché Onlus, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art.3 c. 190 l. 23.12.96 N°622 e s.m. e/o i., salvo una diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 13 - Regolamento interno.

Il Gruppo di Gestione, se ritenuto necessario, potrà emettere un Regolamento interno a completamento e chiarimento degli articoli riportati nello presente Statuto, che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del codice civile, della Legge 266/1991, del Decr. Leg.vo 460/97, della normativa regionale e provinciale in materia.